COMUNE DI LORETO APRUTINO
SETTORE III - SERVIZIO URBANISTICA

Determina del Responsabile di Settore N. 16 del 15/09/2020
PROPOSTA N. 585 del 15/09/2020

OGGETTO: Delibera G.C. n. 80 del 04/08/2020 concernente Ricorso al TAR Abruzzo datato 10/07/2020 promosso contro il Comune per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 1 del 08/05/2020 – Incarico giudiziale. Impegno di spesa e approvazione convenzione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267 in data 18/08/2000;

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 15 in data 11/09/2018, con il quale si affida al Geom. Luciano Di Carlo l'incarico di Responsabile del Settore III - "Servizio Urbanistica", compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno che le leggi e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo, come previsti dall'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, confermato con successivi provvedimenti del Sindaco n. 8 del 21/05/2019 e n. 3 del 27/01/2020;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 99 in data 30/07/2019 ad oggetto "Approvazione PEG 2019";

PREMESSO che:

- in data 15/07/2020 con atto acquisito al protocollo generale del Comune al n. 7967 è stato notificato da parte dell'Avv. Alba Brighella ricorso datato 10/07/2020 inoltrato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sede di Pescara per conto del Sig. -----OMISSIS----, quale procuratore generale della Sig.ra -----OMISSIS-----, contro il Comune di Loreto Aprutino, per l'annullamento del Decreto N. 1 del 08/05/2020 concernente ordinanza di demolizione (art. 31 – D.P.R. 380/2001) di opere eseguite in assenza di permesso di costruire in C.da Fiorano, su immobili distinti in C.T. al Foglio n. 8 particelle nn. 565 – 862 – 936 – 937 (in catasto fabbricati al Foglio n. 8 particella n. 565 Subb.3-4 e particella n. 862 Sub.3), notificata al suddetto Sig. -----OMISSIS---- in data 13/05/2020;
- la vicenda da cui trae origine il ricorso anzidetto è la seguente:
  - il Sig. -----OMISSIS----, nella sua qualità di procuratore generale della Sig.ra -----OMISSIS----- (proprietaria) aveva formulato richiesta di permesso di costruire in sanatoria acquisita al protocollo comunale in data 16/05/2019 al n. 6874 per intervento edilizio realizzato in C.da Fiorano sugli immobili sopra menzionati, in applicazione dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., consistente in n.2 manufatti in legno adibiti a rimessa attrezzi, ampliamento del fabbricato esistente e porticato in legno;
  - il Servizio Urbanistica di questo Comune ha inoltrato al suddetto Sig. -----OMISSIS---- (e per opportuna conoscenza al tecnico progettista Geom. ----OMISSIS----) in data 27/06/2019 con prot. n. 8905 comunicazione di improcedibilità dell'istanza anzidetta ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della Legge n. 241/90 per carenze di presupposti e requisiti della documentazione acclusa all'istanza, tali da non consentire la valutazione dell'istanza stessa, dichiarando concluso il procedimento;
  - tale provvedimento di improcedibilità e conclusione del procedimento è stato debitamente recapitato al Sig. -----OMISSIS---- in data 07/07/2019, così come da avviso di ricevimento agli atti;
  - il Geom. ----OMISSIS---- ha autonomamente depositato al Comune nota datata 16/01/2020 ad oggetto "*Integrazione P.D.C. in sanatoria Vs Prot. n. 8905 in data 27.06.2019. Ditta: -----OMISSIS----*", acquisita al protocollo generale in data 28/01/2020 al n. 993, recante elaborati grafici progettuali e calcolo urbanistico dichiarando che gli stessi dovessero parzialmente sostituire nonché integrare quelli allegati alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria in data 16/05/2019 prot. n. 6874;
  - il Servizio Urbanistica di questo Comune ha inoltrato al suddetto Geom. ----OMISSIS---- (e per opportuna conoscenza al Sig. -----OMISSIS----) in data 13/02/2020 con prot. n. 2023 comunicazione di irricevibilità della nota integrativa datata 16/01/2020, ai sensi dell'art. 2, 1° comma, della Legge n. 241/90, poiché tale documentazione priva di idonea nuova istanza di permesso di costruire da parte

del Sig. -----OMISSIS---- non poteva costituire "integrazione" della precedente istanza del 16/05/2019 già dichiarata improcedibile;

- tale dichiarazione di irricevibilità è regolarmente stata recapitata alla casella pec del Geom. ----OMISSIS---- in data 13/02/2020 alle ore 17:56;
- in data 21/02/2020 con prot. n. 2326 il Servizio Urbanistica di questo Comune ha inoltrato al Sig. -----OMISSIS---- una comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia – art. 27 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., conseguente alla improcedibilità della istanza di permesso di costruire in sanatoria di cui sopra, mediante la quale è stato reso edotto della natura del procedimento di verifica, che sarebbe stato all'uopo effettuato in data 04/03/2020 alle ore 10,00 un sopralluogo sugli immobili siti in C.da Fiorano ed infine della possibilità di prendere visione degli atti del procedimento e depositare eventuali memorie scritte e documenti;
- tale comunicazione di avvio del procedimento è stata debitamente recapitata al Sig. -----OMISSIS---- in data 25/02/2020, così come da avviso di ricevimento agli atti;
- in data 04/03/2020 è stato effettuato da parte di tecnico del Servizio Urbanistica unitamente ad Agente di Polizia Locale il sopralluogo di verifica preannunciato, le cui risultanze sono dettagliatamente riportate nella relazione prot. n. 4969 del 28/04/2020;
- in ragione di quanto accertato in sede di sopralluogo del 04/03/2020 e precisamente l'avvenuta realizzazione in assenza di permesso di costruire di n. 6 manufatti edilizi ad uso autorimessa, magazzino/deposito/stallette, portico/laboratorio, cantina/deposito, terrazzo coperto e legnaia (individuati nella relazione di sopralluogo con le lettera dalla "A" alla "F"), il responsabile del Servizio Urbanistica ha adottato il Decreto N. 1 del 08/05/2020 concernente ordinanza di demolizione (art. 31 – D.P.R. 380/2001) di opere eseguite in assenza di permesso di costruire in C.da Fiorano, su immobili distinti in C.T. al Foglio n. 8 particelle nn. 565 – 862 – 936 – 937 (in catasto fabbricati al Foglio n. 8 particella n. 565 Subb.3-4 e particella n. 862 Sub.3), notificata al suddetto -----OMISSIS---- in data 13/05/2020 ed ora oggetto di impugnazione;

Quanto sopra premesso;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 04/08/2020 ad oggetto *"Ricorso al TAR Abruzzo datato 10/07/2020 promosso contro il Comune di Loreto Aprutino per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 1 del 08/05/2020 – Incarico giudiziale*" con la quale si è provveduto a:

- RESISTERE nel giudizio TAR promosso dal Sig. -----OMISSIS---- contro il Comune di Loreto Aprutino, sussistendo le ragioni ed i presupposti evidenziati nella narrativa dell'atto;
- AUTORIZZARE il Sindaco ad incaricare, per la fase giudiziale relativa al Ricorso al TAR Abruzzo promosso dal Sig. -----OMISSIS---- contro il Comune di Loreto Aprutino, l'Avv. Mircko Acciavatti del foro di Pescara, che interpellato per le vie brevi ha dato la propria disponibilità, per la difesa degli interessi e delle ragioni dell'Ente;
- DEMANDARE al Responsabile del Settore III l'adozione dei relativi atti, ivi compresi l'assunzione dell'impegno di spesa;

CONSIDERATO che necessita provvedere a dare esecuzione alla sopra citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 04/08/2020, provvedendo materialmente all'incarico del legale, all'assunzione del relativo impegno di spesa ed alla sottoscrizione della convenzione di incarico;

VISTI l'art. 4, 1° comma e l'art. 17, 1° comma – lettera d) – paragrafo 2) del D.Lgs n. 50/2016 che di seguito si riportano testualmente:

ART. 4

1. *L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.*

ART. 17

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:

a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della

presente disposizione il termine «materiale associato ai programmi» ha lo stesso significato di «programma»;

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il meccanismo europeo di stabilità;

f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) concernenti i contratti di lavoro;

h) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

i) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;

l) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.

DATO ATTO, in particolare, che la disposizione normativa dell'art. 17 qualifica espressamente l'incarico di cui trattasi, rientrante evidentemente nel novero di quanto disposto dal 1° comma, lettera d) - punto 1.2), tra quelli esclusi dall'integrale applicabilità della disciplina del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA altresì la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione N. 907 del 24/10/2018 concernente Linee guida n. 12 recanti "*Affidamento dei servizi legali*", pubblicata sulla G.U. n. 264 del 13/11/2018, dalla quale si evince effettivamente l'esclusione del servizio da affidare dalla disciplina del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto del Ministro della Giustizia 10/03/2014, n. 55 ad oggetto "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

RITENUTO pertanto di dare esecuzione a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 04/08/2020;

ATTESO che a seguito di negoziazione del corrispettivo per la prestazione da rendersi con il legale incaricato, si ritiene congruo anche in riferimento al D.M. 10/03/2015 n. 55 il compenso costituito da competenze comprensive di spese generali (15% del compenso totale) per totali € 4.544,68 (compenso € 3.951,90 + spese gen. € 592,78) oltre CAP 4% in € 181,79 ed IVA 22% in € 1.039,82 e così per complessivi € 5.766,30 (al lordo della ritenuta di acconto del 20% di € 908,94), di cui alla nota datata 11/09/2020 fatta pervenire in data a mezzo PEC dal medesimo, acquisita al protocollo generale in data 14/09/2020 al n. 10721, poiché da essa si può rilevare una riduzione di circa il 10% rispetto al compenso previsto dalla Tabella allegata al predetto decreto;

RICHIAMATI pertanto:

- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 4 e 17, 1° comma;
- la deliberazione ANAC N. 907 del 24/10/2018 concernente Linee guida n. 12 recanti "*Affidamento dei servizi legali*";
- il D.Lgs. 267/2000, rilevandosi nel caso di specie che la competenza all'adozione del presente atto risulta ascrivibile al Responsabile di Settore a norma dell'art. 107, in quanto trattasi di competenze gestionali, o comunque attribuite dalla legge ai dirigenti e responsabili dei servizi;

VISTA la nota del legale datata 11/09/2020 ed acquisita al protocollo generale in data 14/09/2020 al n. 10721, corredata da dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi (art. 53, 14° comma, del D.Lgs. n. 165/2001), dal curriculum professionale, dalla dichiarazione sulla tracciabilità dei pagamenti, dal documento di identità e da preventivo economico;

VERIFICATA la regolarità contributiva relativamente al professionista in argomento, così come risultante dalla certificazione DURC della Cassa Forense datata 07/08/2020;

DATO ATTO che in relazione al contratto di affidamento di patrocinio legale, volto a soddisfare il bisogno di rappresentanza giudiziale dell'Ente, è stato acquisito tramite il portale ANAC il seguente codice CIG: ZDE2E4F379;

VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, Regolamento UE n. 2016/679 (meglio noto con la sigla GDPR), il quale prevede all'art. 28 commi 1° e 3° quanto segue:
- "*qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del Trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del Trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"* (art. 28, co. 1, RGPD);
- *"i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento"* (Art. 28, Co. 3);

RITENUTO pertanto dover provvedere in merito;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

1) CONSIDERARE la predetta narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) INCARICARE, in esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 04/08/2020, l'Avv. Mircko Acciavatti con studio in Collecorvino (PE) in Viale Italia n. 80, per la difesa degli interessi e delle ragioni dell'Ente nella fase giudiziale relativa al Ricorso al TAR Abruzzo datato 10/07/2020, promosso dall'Avv. Alba Brighella per conto del Sig. -----OMISSIS---- contro il Comune di Loreto Aprutino;

3) APPROVARE lo schema di disciplinare regolante la prestazione professionale de quo, come da allegato "A" al presente provvedimento;

4) PROVVEDERE alla sottoscrizione del disciplinare di incarico approvato, unitamente all'Avv. Mircko Acciavatti nelle forme della corrispondenza in analogia a quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

5) IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lvo n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. L.vo n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	5210	Descrizione	---		
Intervento	1-01-06-03	Miss./Progr.	01 / 06	PdC finanziario	1.03.02.99.999
Centro di costo	---	Compet. Econ.	NO	Spesa non ricorr.	SI
SIOPE	---	CIG	ZDE2E4F379	CUP	---

Creditore	Avv. Mircko Acciavatti				
Causale	Difesa legale fase giudiziale Ricorso al TAR Abruzzo "-----OMISSIS----/Comune di Loreto Aprutino"				
Modalità finan.	Fondi comunali				
Imp./Pren. n.	---	Importo	€ 5.766,30	Frazionabile in 12	---

6) ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lvo n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data prevista emissione fattura	Scadenza di pagamento	Importo
Ottobre 2020	Novembre 2020	€ 5.766,30

7) ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 del D. Lvo 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile (e dell'attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9) DARE ATTO infine che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 585 del 15/09/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore DI CARLO LUCIANO in data 15/09/2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 585 del 15/09/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **DI BATTISTA RANIERI il 16/09/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 695

Il 16/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 453 del 16/09/2020 con oggetto: **Delibera G.C. n. 80 del 04/08/2020 concernente Ricorso al TAR Abruzzo datato 10/07/2020 promosso contro il Comune per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 1 del 08/05/2020 – Incarico giudiziale. Impegno di spesa e approvazione convenzione**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DI ZIO MARRONE ALESSANDRO il 16/09/2020.